

## Sentenza della Corte costituzionale n. 38/2018

**Materia:** pubblico impiego.

**Parametri invocati:** articoli 4, primo comma, e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e 81 e 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) Cost..

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articoli 12, comma 6, e 21 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

**Esito:** cessazione della materia del contendere e illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due norme della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale): l'articolo 12, comma 6, ai sensi del quale i contratti di lavoro a tempo determinato conferiti a soggetti non iscritti nel ruolo delle amministrazioni del comparto unico sono risolti di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, e l'articolo 21, che prevede che le amministrazioni del comparto unico possono concedere, a domanda dell'interessato, negli ultimi tre anni di servizio del personale in procinto di essere collocato a riposo, la riduzione dell'orario di lavoro a tempo pieno, da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 70 per cento, provvedendo al versamento dei contributi previdenziali e di quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno, al fine di favorire il ricambio generazionale, utilizzando i residui risparmi per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo parziale. Quanto all'articolo 12, comma 6, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 18/2016, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto esso è stato abrogato dall'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), con effetto satisfattivo del ricorrente e senza che la norma oggetto di censura di costituzionalità abbia mai avuto applicazione, poiché la legge abrogatrice è entrata in vigore il 27 aprile 2017, mentre, ai sensi dell'articolo 59 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 18/2016, l'entrata in vigore dell'articolo 12, oggetto di impugnativa, era stata differita al 1° giugno 2017.

Quanto all'articolo 21 della citata l.r. 18/2016, la Corte ha ritenuto fondata la relativa questione. La Corte ha evidenziato, infatti, che la corresponsione, da parte dell'amministrazione, a fronte di un lavoro part-time, dei contributi riferiti alla prestazione a tempo pieno, con sganciamento dell'onere contributivo dalla retribuzione, configura un istituto peculiare non conforme, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, alla ripartizione degli oneri previdenziali, con conseguente lesione della competenza statale in materia. La Corte non ha ritenuto meritevole di considerazione l'argomentazione della

Regione che si basa sul preteso legittimo esercizio della competenza legislativa statutaria in materia di ordinamento degli uffici, nonché su quella attuativa e integrativa in materia di previdenza sociale, che, nel caso in esame, avrebbe declinato i principi contenuti nella legislazione statale più recente, in base alla quale sono previsti incentivi previdenziali per favorire il ricambio generazionale mediante l'apertura di prospettive di nuove assunzioni derivanti dalla proporzionale riduzione dei rapporti di lavoro esistenti con lavoratori anziani. In particolare, la Regione ha ritenuto di aver dato attuazione ai principi di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché, con specifico riferimento al pubblico impiego, all'articolo 17, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). A tale proposito, la Corte ha evidenziato che, anche nel caso in cui tale argomentazione fosse fondata, essa non varrebbe comunque a consentire l'esercizio da parte della Regione della funzione legislativa in materia, che le è attribuita solo quale funzione integrativo-attuativa, e che, rispetto all'intervento legislativo in questione, risulta comunque eccedere i limiti costituzionalmente stabiliti. La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 18/2016, limitatamente alle parole: *"contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno"*, dichiarando, inoltre, assorbita la censura inerente la violazione dell'articolo 81 Cost., pure invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della mancata previsione di idonea copertura finanziaria della spesa derivante dall'applicazione della norma impugnata.

